

## **DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO INNOVATIVO DENOMINATO "STAFFETTA GENERAZIONALE".**

### **1. Finalità**

L'intervento ha la finalità di sostenere, con una formula unica, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'attuazione di meccanismi di flessibilità positiva per i lavoratori maturi, attraverso un innovativo meccanismo di *staffetta generazionale*, finalizzato a favorire anche il sistema delle imprese nei processi di ricambio generazionale.

La recente riforma delle pensioni, volta a neutralizzare l'effetto dell'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche, ha determinato e determinerà un significativo aumento dei tassi di partecipazione all'attività lavorativa dei lavoratori maturi e un prolungamento della permanenza delle persone sul mercato del lavoro.

D'altro canto, i giovani sono stati tra le categorie che maggiormente hanno pagato gli effetti dell'attuale crisi economica e il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto connotati di emergenza.

Pertanto, nell'intento di concorrere al contenimento del rischio di conflitto fra la necessità di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e quella di prolungare la vita attiva con adeguate formule di *conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o di active ageing*, vengono realizzate azioni per:

- creare nuovi posti di lavoro per i giovani attraverso l'inserimento in azienda, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato;
- consentire ai lavoratori maturi di valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze a favore dell'inserimento dei giovani neoassunti;
- consentire ai lavoratori maturi la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione;
- mantenere l'occupazione dei lavoratori maturi che si trovano nella necessità di continuare a prestare la propria attività lavorativa per raggiungere i requisiti pensionistici;
- favorire interventi per supportare le imprese nell'*age management*.

### **2. Beneficiari e destinatari finali dell'iniziativa**

Sono beneficiari dell'iniziativa:

- Lavoratori maturi: soggetti di età superiore a 55 anni di età e che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo da 12 a 24 mesi, occupati con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

- Lavoratori giovani: soggetti inoccupati o disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000 e ss.mm. di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti.

Caratteristiche dei datori di lavoro:

- Datori di lavoro privati che siano in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.

### **3. Descrizione dell'intervento**

Vengono promossi e realizzati interventi di inserimento lavorativo di giovani, con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato, inoccupati o disoccupati di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti, combinati con il mantenimento, nella stessa azienda, di lavoratori con più di 55 anni e che raggiungano il diritto alla pensione in un arco di tempo da 12 a 24 mesi, che richiedono a titolo volontario la trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a contratto a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50% (orizzontale o verticale) dell'orario contrattuale di lavoro.

L'intervento prevede che:

- il lavoratore maturo, a fronte del riconoscimento di un incentivo pubblico a titolo di contribuzione volontaria, chiede al datore di lavoro la trasformazione a tempo parziale del proprio contratto di lavoro fino alla data del pensionamento;
- l'impresa assume un giovane inoccupato o disoccupato di età superiore a diciotto anni e fino a ventinove anni compiuti, con un contratto a tempo pieno indeterminato, anche di apprendistato.

Al fine di verificare la volontarietà del lavoratore maturo a ridurre il proprio orario di lavoro e richiedere l'accesso all'iniziativa sarà necessario la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale con le rappresentanze sindacali o sottoscritto in sede istituzionale presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente quali soggetti terzi attestanti la volontarietà del lavoratore.

L'interrelazione tra l'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo comporta un saldo occupazionale positivo, che dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore maturo o fino alla data di fine periodo formativo in caso di assunzione in apprendistato. In ogni caso non potrà, comunque, successivamente al pensionamento del lavoratore maturo, realizzarsi un saldo occupazionale negativo.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12 della Legge 92 del 28 giugno 2012 (cd. Legge Fornero) il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto, comprensive delle eventuali ore dedicate alle attività formative.

Al lavoratore maturo dovrà essere riconosciuto un numero di mensilità di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mesi.

L'imponibile previdenziale massimo dell'anno 2012 per accedere all'iniziativa da parte del lavoratore maturo (parte C punto 4 del CUD 2013), è di € 70.000,00.

L'integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – a beneficio del lavoratore maturo che richiede il contratto a tempo parziale viene versata dall'INPS su autorizzazione della Regione con le modalità specificate al seguente paragrafo 6.

#### **4. Risorse disponibili**

Le risorse per l'attivazione del presente intervento ammontano a 3.000.000,00 di Euro e trovano copertura nell'assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della Regione Emilia-Romagna, effettuata con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n.481 del 25 giugno 2012.

Le risorse disponibili vengono utilizzate esclusivamente per l'integrazione contributiva a favore dei lavoratori maturi che aderiscono all'iniziativa descritta al paragrafo 3., richiedendo volontariamente la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed è riconosciuta solo a fronte della verifica, da parte dell'INPS, del raggiungimento certo dei requisiti pensionistici senza alcuna penalizzazione sia con riguardo al diritto sia riguardo alla misura dell'assegno di pensione spettante, che dovrà essere pari a quello che sarebbe spettato in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa a tempo pieno da parte del lavoratore nell'arco di tempo massimo di 24 mesi.

Le risorse disponibili devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2014, salvo proroghe da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

#### **5. Modalità di presentazione delle domande di adesione all'iniziativa da parte di datore di lavoro e lavoratore**

Tutti i datori di lavoro privati che nelle sedi operative in Emilia-Romagna abbiano nel proprio organico lavoratori maturi in possesso dei requisiti indicati al punto 1. , che si siano dichiarati interessati a proseguire l'attività lavorativa a part-time, possono presentare apposita domanda di adesione all'iniziativa di cui alle presenti Disposizioni. Il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di compilazione della domanda.

Le domande dovranno contenere:

- i dati identificativi del datore di lavoro richiedente,
- i dati anagrafici del/i lavoratore/i maturo/i che volontariamente ha/hanno aderito alla presente iniziativa,
- l'importo dei versamenti contributivi volontari per ogni lavoratore maturo (valore indicativo stimato dall'azienda),
- Verbale sottoscritto con i soggetti terzi attestante la volontarietà del lavoratore maturo.

- dichiarazione dell'impegno:
  - a trasformare in part time il contratto di uno o più lavoratori maturi, che lo abbiano richiesto volontariamente,
  - a connettere l'assunzione di uno o più giovani con contratto a tempo pieno e indeterminato, anche di apprendistato,
  - a garantire il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, o in caso di assunzione in apprendistato, fino al termine del periodo formativo;
  - qualora, durante il periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva volontaria al lavoratore maturo, il rapporto di lavoro del giovane si interrompesse per dimissioni o per giusta causa, l'impegno ad assumere, entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro, un altro giovane con le stesse modalità previste dalle presenti disposizioni.

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- richiesta di adesione volontaria all'iniziativa sottoscritta dal lavoratore maturo, contenente i dati anagrafici del lavoratore e con allegato:
  - l'Estratto Conto Certificativo che il lavoratore avrà richiesto all'INPS in autonomia o tramite un patronato o la stessa azienda, indicante la data prevista di pensionamento.
  - fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido del lavoratore stesso.
- Verbale di accordo ex art. 411 cpc di riduzione dell'orario di lavoro, sottoscritto nelle sedi conciliative dal datore di lavoro e dal lavoratore interessato a conferma della richiesta di adesione volontaria all'iniziativa da parte del lavoratore stesso e della data prevista di cessazione del rapporto di lavoro. L'accordo deve contenere l'impegno del datore di lavoro a:
  - ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche o venga respinta o revocata l'istanza di accesso alla presente iniziativa,
  - non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro;

La riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore maturo non potrà essere superiore al 50%, orizzontale o verticale.

La domanda di adesione deve essere redatta su apposita modulistica predisposta dal Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, comprensiva dell'informativa dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 195/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che sarà scaricabile dal sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>, e

sottoscritte dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e corredate da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido, ed in regola con le norme in materia di imposta di bollo vigente alla presentazione della domanda stessa.

Le domande dovranno pervenire, al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna – 7° piano, utilizzando le seguenti modalità:

- Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate (fa fede la data di spedizione);
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo **lavorofp@postacert.regione.emilia-romagna.it**. (in questo caso la domanda deve essere firmata digitalmente ed inviata da un indirizzo di PEC);

Le domande dovranno essere spedite dalla data di pubblicazione delle presenti Disposizioni sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico (BURERT) e fino al 30 giugno 2014, pena la loro non ricevibilità.

## **6. Ammissione del lavoratore al finanziamento del versamento per integrazione contributiva**

Il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare un'istruttoria volta a verificare la completezza delle domande e dei relativi allegati di cui al paragrafo 5., nonché la sussistenza dei requisiti richiesti che devono essere presenti alla data di presentazione della domanda.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà, con cadenza di norma mensile, ad inviare all'INPS regionale dell'Emilia-Romagna, gli elenchi provvisori dei lavoratori maturi da ammettere all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni.

Entro 45 giorni dalla consegna di detti elenchi l'INPS restituisce la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria per ogni singolo lavoratore e la definitiva verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione e ne dà comunicazione alla Regione.

A seguito di tali verifiche effettuate da INPS, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà ad approvare con proprie determinazioni fino all'esaurimento delle risorse disponibili, gli elenchi definitivi dei lavoratori ammessi all'iniziativa di cui alle presenti disposizioni e a darne comunicazione alle aziende aderenti all'iniziativa.

La graduatoria degli ammessi sarà redatta cronologicamente secondo il giorno di presentazione delle domande e, in caso di presentazione contestuale sarà data precedenza alle lavoratrici donne, rispetto ai lavoratori uomini, in subordine sarà data precedenza ai lavoratori più anziani rispetto ai lavoratori più giovani.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, il datore di lavoro deve provvedere all'assunzione del giovane e alla trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo, e a comunicare su apposita modulistica al Servizio Lavoro i dati anagrafici del giovane e la tipologia contrattuale di assunzione.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare analoga comunicazione al Servizio Lavoro, nel caso si verifichi la condizione di cui al paragrafo 5. delle presenti disposizioni, circa l'assunzione di un giovane in sostituzione di colui il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o per giusta causa.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle aziende e delle verifiche operate sulle comunicazioni stesse, la Regione provvede a trasmettere all'INPS l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al progetto.

Successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS regionale del suddetto elenco definitivo i lavoratori maturi potranno presentare all'INPS la domanda di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part time con le modalità esplicitate al successivo paragrafo 7.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore maturo e quelle relative al giovane assunto.

Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa, anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo previsto.

Al fine del monitoraggio e della rendicontazione la Regione Emilia-Romagna, attesta, ogni trimestre a conclusione dell'intervento, l'importo utilizzato con una dichiarazione corredata da informazioni concernenti i datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

#### **7. Prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro a tempo parziale. Modalità di presentazione della domanda all'INPS da parte dei lavoratori.**

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare dell'INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari che fanno riferimento all'iniziativa di cui alle presenti Disposizioni, integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e

funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione  
- per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

I lavoratori maturi inseriti nell'elenco definitivo di cui al precedente paragrafo 6. dovranno presentare - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento (le modalità e le indicazioni sono previste dalla circolare INPS n.111 del 2011).

I lavoratori dovranno inoltre ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (24 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione (almeno 12 mesi).

I lavoratori maturi che invece cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione del rapporto di lavoro.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore maturo interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, e per il tramite del proprio datore di lavoro, copia dell'autorizzazione ricevuta alla Regione.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori contenuti negli elenchi definitivi, e fornisce - entro 30 giorni - al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e alla Regione Emilia-Romagna, secondo un tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

## **8. Verifiche sulla sussistenza e permanenza dei requisiti.**

Il Servizio Lavoro venuto a conoscenza dell'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria rilasciata dall'INPS con le modalità indicate nel precedente punto 7., provvede alla verifica della sussistenza e/o del mantenimento degli impegni previsti nei capitoli precedenti, attraverso le comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro ai Centri per l'Impiego competenti ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui le suddette verifiche facessero emergere la non sussistenza di uno dei requisiti richiesti, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti, il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà a revocare con propria determinazione la relativa ammissione al beneficio.

In caso di revoca il datore di lavoro è tenuto a versare l'integrazione contributiva dovuta.

## **9. Cause di revoca dell'autorizzazione al beneficio**

Saranno revocate le richieste dei datori di lavoro che:

- risultino, anche da controlli successivi all'ammissione al beneficio, non in regola con l'applicazione dei CCNL, della normativa in materia di contribuzione ed assicurazione obbligatoria, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.
- non provvedano, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione all'iniziativa, all'assunzione del giovane e alla trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro del lavoratore maturo.
- non provvedano, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del giovane per dimissioni o per giusta causa, entro trenta giorni dalla effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, ad una nuova assunzione di un giovane con le stesse modalità di cui al presente bando.
- non rispettino l'impegno assunto a ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche ed a non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro.

## **10. La convenzione con INPS**

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 i rapporti tra la Regione e l'INPS sono regolati da apposita intesa.

L'INPS ha il compito di:

- concorrere alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza all'intervento;
- presidiare e garantire le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari;
- quantificare l'onere finanziario riguardante i lavoratori anziani beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- riconoscere le integrazioni contributive spettanti ai lavoratori;
- monitorare, in sinergia con la Regione, la spesa relativa all'iniziativa.

Le risorse necessarie verranno trasferite all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro sulla base della comunicazione di cui al punto 7.

## **11. Il ruolo di Italia Lavoro S.p.A.**

Nell'ambito dell'*"Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014"*, Italia Lavoro S.p.A. fornisce alla Regione e agli altri attori coinvolti, l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione e implementazione dell'intervento.

Italia Lavoro fornisce, inoltre, l'assistenza tecnica per il monitoraggio e la valutazione quali/quantitativa e la rendicontazione dell'intervento, come disposto all'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012.



Il monitoraggio dell'iniziativa e la sua valutazione saranno oggetto di incontri con le parti sociali durante ed al termine dell'iniziativa stessa.

Come indicato nelle Linee guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale) del 15 aprile 2013, Italia Lavoro S.p.A. potrà anche fornire assistenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna e agli attori coinvolti a livello locale per rilevare, censire e sistematizzare pratiche e metodi già sperimentati relativi alla creazione di condizioni organizzative e di processo funzionali alla condivisione e allo scambio delle buone prassi realizzate a livello locale in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, al fine di disporre di un insieme articolato di pratiche e metodi, a partire dal quale pervenire, d'intesa fra tutti gli attori interessati, alla definizione di una strategia sostenibile e duratura relativamente alle problematiche di cui trattasi.

## **12.Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro:

- n. 130 del 29 dicembre 2009;
- n. 481 del 25 giugno 2012;
- n. 807 del 19 ottobre 2012

e nelle Linee Guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n.807 del 19 ottobre 2012 (cd. staffetta generazionale) del 15 aprile 2013.